

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Legge Regionale 14.01.1997, n. 9

DETERMINA DEL DIRIGENTE N.

171

DEL

24/02/2012

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 - Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nel territorio della Repubblica Italiana. Istituzione di zone di insediamento nelle Marche. Annullamento della Determina del Dirigente n. 579 del 06/08/2010 – anno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell'ASSAM;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ASSAM, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3424 del 23/12/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1186 del 26/5/1998 e ss.mm. concernente "L.R. n. 9 del 14 gennaio 1997 - art. 5, comma 3 - approvazione del regolamento di organizzazione dell'Assam";

VISTI il Programma di Attività dell'ASSAM 2012 e il relativo Bilancio di previsione, approvati con Decreto dell'Amministratore Unico n. 128 del 14/10/2011;

PRESO ATTO che il programma di attività 2012 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18/5/2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla delibera della Giunta Regione Marche n. 621 del 8/6/2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. 13/2004";

VISTO il Decreto Legislativo 19/8/2005, n. 214 relativo a: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTA la Decisione della Commissione 2006/464/CE del 27/6/2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

VISTO il D.M. 30/10/2007 del Mi.P.A.A.F. avente per oggetto: "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE". (GU n. 42 del 19/2/2008);

VISTA la Determina del Dirigente ASSAM n. 579 del 06/08/2010 "D.M. 30/10/2007 - Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nel territorio della Repubblica Italiana. Istituzione di zone di insediamento nelle Marche. Annullamento della Determina del Dirigente n. 451 del 22/06/2009 – anno 2010.", di seguito indicata come D.D. 479/2010;

VISTA la Legge n. 117 del 3/08/2009 concernente "Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna n. 1735 avente per oggetto "Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a "*Dryocosmus kuriphilus*" ai sensi del D.M. 30/10/2007. Anno 2010";

CONSIDERATO che nella Regione Marche i controlli ufficiali sono affidati al Servizio Fitosanitario Regionale – Assam secondo quanto previsto nel predetto D.M. 30/10/2007, il quale dispone che tali controlli siano affidati alle strutture regionali individuate per le finalità di cui al D.Lvo 214/05;

PRESO ATTO che i controlli ufficiali del Servizio Fitosanitario di questa Agenzia realizzati nel 2011 hanno consentito di accertare la presenza dell'insetto *Dryocosmus kuryphilus* Yasumatsu (cinipide galligeno del castagno) in aree infestate dei comuni di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Comunanza, Montegallo, Montemonaco, Roccafluvione, Rotella in provincia di Ascoli Piceno, Amandola e Montefortino in provincia di Fermo e San Ginesio in provincia di Macerata e che in tali aree la diffusione dell'organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal responsabile del SFR - C.O. "Fitosanitario: Certificazione, Controllo e Vigilanza", di questa Agenzia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi indicati nel predetto documento istruttorio, che sono condivisi, di adottare specifiche misure fitosanitarie;

DETERMINA

- 1) di annullare la Determina del Dirigente n. 579 del 06/10/2010 sostituendola con la presente Determina;
- 2) che le aree dei Comuni di Carpegna, Frontino, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, in provincia di Pesaro Urbino, raffigurate nella cartografia di cui all'allegato I che è parte integrante del presente atto, per effetto della Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna n. 1735 del 23/02/2010 sono considerate zona di insediamento (zona di insediamento n. 1) ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30/10/2007;
- 3) che è stata accertata la presenza di cinipide del castagno, *Dryocosmus kuryphilus* Yasumatsu, in aree infestate localizzate nei castagneti dei Comuni di:
Provincia di Ascoli Piceno
 - a) Acquasanta Terme, frazioni Agore, Venamartello, Tallacano, Pozza e Umuto
 - b) Ascoli Piceno, frazioni Piagge e San Pietro
 - c) Comunanza, frazione Tiburro
 - d) Montegallo, frazioni Forca e Abetito
 - e) Montemonaco, frazioni Lanciatoio, Monte Pianaccio e Monte San Giovanni
 - f) Roccafluvione frazione Meschia
 - g) Rotella frazione CapradossoProvincia di Fermo
 - a) Amandola località Santa Lucia, Casa Coletta e Moglietta
 - b) Montefortino località Baccile e MontegironeProvincia di Macerata:
 - a) San Ginesio contrada Colle
- 4) di individuare, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30/10/2007, una zona di insediamento (zona di insediamento n. 2), raffigurata nella cartografia di cui all'allegato I che è parte integrante del presente atto, costituita dalle aree elencate al punto 3 in cui è stata accertata la presenza di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (aree infestate) e da una fascia tampone costituita dalla somma delle circonferenze con il raggio di 15 km tracciate a partire dal limite di ciascuna area infestata. La zona di insediamento n. 2 così come rappresentata interessa i Comuni di Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Montottone, Offida, Ortezzano, Palliano, Petritoli, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta, Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso;
- 5) che nelle zone di insediamento, ricadenti nel territorio della Regione Marche, sono adottate le seguenti misure ufficiali:
 - a) divieto di spostamento di vegetali e parti di vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione ed alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno di esse a norma dell'articolo 3, punto 2 del D.M. 30/10/2007, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi b e c;
 - b) autorizzazione, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale – Assam e fatta salva diversa valutazione del rischio fitosanitario da parte del Servizio medesimo, ai sensi dell'art. 12 punto 3 del D.M. 30/10/2007, allo spostamento dei vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione ed alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, per la realizzazione di impianti, infittimenti e innesti

all'interno delle singole zone di insediamento definite ai punti 2 e 4 del presente atto, fermo restando il divieto di spostamento fra zone di insediamento diverse;

- c) autorizzazione, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale – Assam e fatta salva diversa valutazione del rischio fitosanitario da parte del Servizio medesimo, ai sensi dell'art. 12 punto 4 del D.M. 30/10/2007, allo spostamento dei vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, accompagnati dal relativo passaporto delle piante, a condizione che siano introdotti nella zona di insediamento dopo il 1° novembre e commercializzati entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- 6) che i possessori, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di appezzamenti in cui sono a dimora vegetali e relativi materiali di propagazione del genere *Castanea* Mill., compresi nelle zone di insediamento relative alla Regione Marche, devono ottemperare alle misure ufficiali indicate nella presente Determinazione;
- 7) di inviare copia del presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Mi.P.A.A.F., al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Giunta Regione Marche, al Comando della Regione Marche del Corpo Forestale dello Stato, al Comando del Corpo Forestale dello Stato delle Province di Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Macerata e Fermo, nonché a mezzo mail almeno ai Comuni di Comuni di Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Montottone, Offida, Ortezzano, Palliano, Petritoli, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta, Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso;
- 8) di inviare copia del presente atto ai Servizi Fitosanitari delle Regioni Umbria Lazio e Abruzzo affinché possano adottare provvedimenti di loro competenza.

Al Servizio Fitosanitario Regionale – Assam è affidato il compito di verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, chiunque non ottemperi alle misure ufficiali, indicate nella presente determina, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 a 3000,00 euro prevista dall'art. 54, comma 23, del D.Lvo del 19/8/2005 n. 214.

La presente determina va pubblicata per estratto sul B.U.R.M. ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge Regionale 28/7/2003, n. 17 – “Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi”.


I destinatari del corrente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge. Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

La presente determina è composta di n° 8 facciate comprensive dell'allegato I.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Avv. Cristina Martellini)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.L.vo 19/8/2005, n. 214 relativo alla “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- Decisione della Commissione 2006/464/CE del 27/6/2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;
- D.M. 30/10/2007 del Mi.P.A.F. avente per oggetto:” Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE. (GU n. 42 del 19-2-2008)”;
- Determina del Dirigente ASSAM n. 579 del 06/08/2010 “D.M. 30/10/2007 - Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Istituzione di zone di insediamento nelle Marche. Annullamento della Determina del Dirigente n. 451 del 22/06/2009 – anno 2010.”;

- Legge n. 117 del 3/08/2009 concernente "Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione";
- Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna n. 1735 avente per oggetto "Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a "*Dryocosmus kuriphilus*" ai sensi del D.M. 30/10/2007. Anno 2010".

Istruttoria e motivazioni

La Commissione della Comunità Europea, tenuto conto della pericolosità dell'insetto *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu per la coltivazione del castagno (*Castanea* Mill.) con potenziali rischi di declino sia economico sia ambientale dei territori interessati, ha emanato la decisione 2006/464/CE del 27/6/2006, destinata agli stati membri, con cui stabilisce le misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità dell'organismo nocivo in questione. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recepito, con D.M. 30/10/2007, la suddetta decisione per il territorio della Repubblica italiana. Il predetto Decreto Ministeriale affida, alle strutture regionali individuate per le finalità di cui al D.Lvo 214/05 il compito di effettuare i controlli ufficiali per accertare la presenza del cinipide del castagno sul territorio di competenza, di determinare le zone delimitate, costituite da zone focolaio e da zone di insediamento e di prescrivere misure ufficiali per evitare la diffusione del parassita, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 214/05. Nella Regione Marche, tali competenze sono assegnate al SFR - ASSAM.

Il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM, a seguito della prima segnalazione della presenza del cinipide del castagno del 20/05/2009, a cura del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Pesaro Urbino, ha immediatamente avviato un'attività di controllo ufficiale tramite la quale è stata accertata la presenza di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu su diverse piante di castagno (*Castanea sativa* Mill.) a dimora in aree dei Comuni di Talamello, Novafeltria e Sant'Agata Feltria in Provincia di Pesaro Urbino. Sulla base di quanto esposto si è proceduto con D.D. 451 del 22/06/2009 all'individuazione delle aree infestate, alla definizione delle misure ufficiali e alla istituzione di zone focolaio comprensive delle aree infestate e delle fasce tampone. Successivamente con Legge n. 117 del 3/08/2009, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono stati distaccati dalla Regione Marche ed aggregati alla Regione Emilia Romagna nell'ambito della Provincia di Rimini. I monitoraggi ufficiali condotti nel 2010 hanno portato all'accertamento della presenza di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in alcuni castagneti della Provincia di Ascoli Piceno con un livello di infestazione tale da non ritenere possibile l'eradicazione, pertanto con D.D. n. 579 del 06/08/2010 si è proceduto all'annullamento della sopracitata D.D. n. 451 del 22/06/2009, al recepimento delle misure individuate dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna n. 1735 del 23/02/2010 e alla istituzione di zone di insediamento.

A seguito dei monitoraggi effettuati nel corso del 2011 sono state individuate nuove aree infestate nella Provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; per tale motivo si ritiene opportuno l'annullamento della D.D. n. 579 del 06/08/2010 e la definizione di una nuova delimitazione delle aree di insediamento.

Proposta

Ciò premesso, ai sensi del predetto D.M. 30/10/2007, si propone:

- 9) di annullare la Determina del Dirigente n. 579 del 06/10/2010 sostituendola con la presente Determina;
- 10) che le aree dei Comuni di Carpegna, Frontino, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, in provincia di Pesaro Urbino, raffigurate nella cartografia di cui all'allegato I che è parte integrante del presente atto, per effetto della Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna n. 1735 del 23/02/2010 sono considerate zona di insediamento (zona di insediamento n. I) ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30/10/2007;
- 11) che è stata accertata la presenza di cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, in aree infestate localizzate nei castagneti dei Comuni di:
 - Provincia di Ascoli Piceno
 - a) Acquasanta Terme, frazioni Agore, Venamartello, Tallacano, Pozza e Umite
 - b) Ascoli Piceno, frazioni Piagge e San Pietro
 - c) Comunanza, frazione Tiburro
 - d) Montegallo, frazioni Forca e Abetito
 - e) Montemonaco, frazioni Lanciatoio, Monte Pianaccio e Monte San Giovanni
 - f) Roccafluvione frazione Meschia
 - g) Rotella frazione Capradosso
 - Provincia di Fermo
 - c) Amandola località Santa Lucia, Casa Coletta e Moglietta
 - d) Montefortino località Baccile e Montegirone
 - Provincia di Macerata:
 - a) San Ginesio contrada Colle

- 12) di individuare, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30/10/2007, una zona di insediamento (zona di insediamento n. 2), raffigurata nella cartografia di cui all'allegato I che è parte integrante del presente atto, costituita dalle aree elencate al punto 3 in cui è stata accertata la presenza di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (aree infestate) e da una fascia tampone costituita dalla somma delle circonferenze con il raggio di 15 km tracciate a partire dal limite di ciascuna area infestata. La zona di insediamento n. 2 così come rappresentata interessa i Comuni di Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Montottone, Offida, Ortezzano, Palliano, Petritoli, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta, Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrene, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso;
- 13) che nelle zone di insediamento, ricadenti nel territorio della Regione Marche, sono adottate le seguenti misure ufficiali:
- d) divieto di spostamento di vegetali e parti di vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione ed alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno di esse a norma dell'articolo 3, punto 2 del D.M. 30/10/2007, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi b e c;
 - e) autorizzazione, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale – Assam e fatta salva diversa valutazione del rischio fitosanitario da parte del Servizio medesimo, ai sensi dell'art. 12 punto 3 del D.M. 30/10/2007, allo spostamento dei vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione ed alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, per la realizzazione di impianti, infittimenti e innesti all'interno delle singole zone di insediamento definite ai punti 2 e 4 del presente atto, fermo restando il divieto di spostamento fra zone di insediamento diverse;
 - f) autorizzazione, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale – Assam e fatta salva diversa valutazione del rischio fitosanitario da parte del Servizio medesimo, ai sensi dell'art. 12 punto 4 del D.M. 30/10/2007, allo spostamento dei vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, accompagnati dal relativo passaporto delle piante, a condizione che siano introdotti nella zona di insediamento dopo il 1° novembre e commercializzati entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- 14) che i possessori, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di appezzamenti in cui sono a dimora vegetali e relativi materiali di propagazione del genere *Castanea* Mill., compresi nelle zone di insediamento relative alla Regione Marche, devono ottemperare alle misure ufficiali indicate nella presente Determinazione;
- 15) di inviare copia del presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Mi.P.A.A.F., al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Giunta Regione Marche, al Comando della Regione Marche del Corpo Forestale dello Stato, al Comando del Corpo Forestale dello Stato delle Province di Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Macerata e Fermo, nonché a mezzo mail almeno ai Comuni di Comuni di Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Montottone, Offida, Ortezzano, Palliano, Petritoli, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta, Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrene, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso;
- 16) di inviare copia del presente atto ai Servizi Fitosanitari delle Regioni Umbria Lazio e Abruzzo affinché possano adottare provvedimenti di loro competenza.


Al Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM è affidato il compito di verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà, secondo i casi, la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del c.p. come previsto dall'art. 9 del D.M. 31/05/2000, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.L.vo 19/08/2005, n. 214.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)



Servizio Fitosanitario Regionale - Assam
Zone delimitate D.M. 30/10/2007
Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu



-  Zona di insediamento n. 1
-  Zona di insediamento n. 2
-  Comuni interessati dalle zone di insediamento

